

RECENSIONI E BIBLIOGRAFIA

I. M. LURJE, *Studien zum altägyptischen Recht des 16. bis 10. Jahrhunderts v.u.Z.*, Deutsche Ausgabe von S. Allam (Forschungen zum römischen Recht 30), Weimar, 1971, pp. 198.

L'illuminato programma dei direttori della collana di allargare la tematica sia ai problemi connessi alla storia degli antichi diritti orientali e greci, sia alla sopravvivenza del diritto romano nel Medioevo, ha permesso di accogliere in traduzione tedesca il volume dell'insigne egittologo sovietico, scomparso nel 1958. L'edizione in lingua russa era apparsa, postuma anch'essa, nel 1960, ma adesso il volume è reso accessibile ad una più ampia cerchia di studiosi. Originariamente esso comprendeva due parti: le indagini vere e proprie e le versioni in russo dei documenti egizi. La traduzione tedesca si limita essenzialmente alla prima parte, mentre della seconda riporta le notazioni bibliografiche ai vari testi, che ne indicano edizioni e versioni in varie lingue. Poiché giurista non era l'autore, ma lo sono i destinatari della collana, il traduttore ha cercato, nel rispetto del pensiero originario, di rendere la formulazione più pregnante. Questa e altre utili notizie egli enuncia nella premessa, dalle cui modeste espressioni traspare tutto un delicato lavoro di comprensione e di controllo.

Il Lurje inizia con un'introduzione bibliografica e ideologica per dar conto dei limiti dei precedenti studi sull'antico diritto egizio, limiti sia nella quantità che nell'impostazione. Ha certo buon giuoco nell'osservare che, tra i pionieri della materia, lo Spiegelberg e il Capart si sono fermati all'analisi di singoli elementi, mentre il Revillout, se si è occupato di tutto, lo ha fatto con superficialità e inesattezza. Egli critica poi il Pirenne e la sua scuola, per l'applicazione alla storia del diritto egizio della teoria dei cicli del Meyer, e il Seidl, per aver voluto ricondurre la struttura statale dell'Egitto unicamente alle sue condizioni geografiche e averne concepita la società come un organismo unitario, dominato dalla figura solitaria del Faraone. Apprezza invece uno studio di procedura di A. Harari. Punto di partenza dei rilievi o delle lodi è la dottrina marxista-leninista, che vede anche i rapporti sociali degli antichi paesi orientali sotto il profilo di ordinamenti schiavistici. Ma su questa via l'A. poi non procede, anzi rinuncia, per insufficienza del materiale testuale, ad affrontare temi politicamente condizionati, come le comunità, l'utilizzazione della terra e dell'acqua, e la condizione giuridica degli schiavi. Da buono studioso ama lavorare sulle fonti e in base a queste delimita i suoi temi — l'organizzazione giudiziaria e la legislazione nel Nuovo Impero — con risultati che potranno essere più o meno condivisi, ma restano scientificamente validi, e con notazioni sociali che per essere accolte non implicano davvero una scelta ideologica. Se qualcosa è taciuto, è piuttosto quello statalismo che in certi

momenti e aspetti della stessa epoca — come ben dimostra il libro di B. Menu, qui di seguito recensito — tutto e tutti organizza, in una gerarchia di funzioni e nella prospettiva delle proprie esigenze.

Incarnazione della giustizia era il Faraone, erede degli dei. Ma, a prescindere dall'applicazione di alcune pene, quale il taglio dell'orecchio, che richiedeva la sanzione reale, non risulta una sua effettiva partecipazione all'amministrazione giudiziaria. Era il visir — come appare dai due fondamentali documenti che lo riguardano: le istruzioni sui suoi compiti e l'ammonizione all'atto dell'insediamento — che riuniva i principali poteri di governo e in particolare disponeva concretamente della giustizia, cui poteva sottoporre tutti gli altri grandi personaggi. A partire dalla VI dinastia, approfittando della decadenza dell'autorità reale, egli rese il suo grado ereditario. In seguito, al contrario, i Faraoni più energici cercarono di delimitare il suo eccessivo accentramento di poteri: così da Thutmosi III a Ramesse IV si ebbero due visir, uno a Tebe per il sud e l'altro a Menfi per il nord.

Il visir esercita il suo potere giudiziario attraverso organi collegiali: corti di giustizia o « Qenbet ». Di queste abbiamo numerosi nomi, che possono aumentare fittiziamente il numero. Esiste anzitutto la grande « Qenbet » della città a Tebe, con la partecipazione accanto al visir dei più alti funzionari e sacerdoti. Lo sdoppiamento del visirato comportò un'altra grande « Qenbet » per il Basso Egitto. In sottordine le « Qenbet » dei distretti, le cui funzioni appaiono ridotte ad un ambito amministrativo, e le « Qenbet » delle singole città. Interessante tra le « Qenbet » locali quella della necropoli tebana, sia per la partecipazione piuttosto democratica degli addetti ai lavori, sia perché, appartenendo gli stessi ad una confraternita religiosa, tale « Qenbet » si può ricondurre a quelle dei templi, di cui l'A. parla più oltre. Il termine « sedjemiu », che gli scribi aggiungono alle volte, non sembra designare una particolare « Qenbet », ma sottolinearne il carattere collegiale. La « Qenbet » ha sostituito la « Djadjat », ancora in attività nel Medio Impero: ciò esprimerebbe un'evoluzione sociale da un organo d'impronta gentilizia, non alieno da atteggiamenti indipendenti, ad un collegio di funzionari del Faraone, e marcherebbe anche il passaggio dal diritto consuetudinario alla legge scritta.

L'attribuzione delle funzioni giudiziarie a gente ricca dovrebbe garantire, secondo un insegnamento risalente all'Antico Impero, contro la corruzione, e idonei mezzi di persuasione ideologica e religiosa erano diretti ad assicurare il popolo dell'imparzialità dei tribunali. Ma la realtà era un'altra, e i regali ai giudici erano noti a tutti e non trovavano limiti né nella legge né nel costume.

Tribunali speciali sono documentati per la manomissione di schiavi, come per episodi di grave rilievo politico: è il caso del complotto contro Ramesse III. Speciali sono pure, ma ben altrimenti diffusi, i tribunali dei templi: ogni tempio importante o necropoli ha la sua « Qenbet », che trova fondamento nell'immunità e autonomia amministrativa accordate dal Faraone, è generalmente costituita dall'élite sacerdotale ed estende la sua competenza a persone e beni attinenti al tempio. I sacerdoti cercano sempre di ampliare i loro poteri a danno di quelli del visir, e s'infiltrano largamente nelle « Qenbet » laiche.

Ma lo strumento più efficace in mano ai sacerdoti, nonché fonte di redditi supplementari, è il giudizio di dio, nella forma dell'oracolo divino. Attestato la prima volta sotto la regina Hatshepsut per decidere di una spedizione,

esso si diffonde sempre più, incontrando particolare fortuna nell'ambito giudiziario, come documentano le tante stele di ringraziamento. Ricorrono ad esso tutte le classi della popolazione, presumendo di poter avere maggior fiducia nell'imparzialità degli dei, e col vantaggio comunque dell'immediata soluzione di controversie destinate altrimenti a trascinarsi nel tempo. Le domande da rivolgere al dio venivano preparate per iscritto, e provvedevano scribi professionali a stenderle in due versioni, positiva e negativa. La consultazione avveniva in giorni di festa, di regola durante la processione, il che garantiva la pubblicità della procedura. Il dio rispondeva con un cenno a quella domanda cui assentiva — diversamente restava immobile — mentre per l'epoca che interessa e per l'ambito giudiziario non sono attestate risposte orali o attraverso animali sacri. Si ricorreva all'oracolo anche in materia penale, ma soprattutto nelle controversie civili. Il perdente doveva giurare di non ricominciare, per non incorrere nella pena di cento colpi di bastone e del pagamento di due asini alla controparte: poteva però presentare appello ad altro dio.

Passando al tema della legislazione, il Lurje ricorda come Diodoro attribuisse già a Menes l'introduzione di leggi scritte, mentre la tradizione faceva risalire la prima legislazione addirittura al dio Thot. Certo è che nella sua esistenza millenaria il diritto egizio conobbe la redazione di leggi, ma di esse minimi frammenti ci sono pervenuti. Al riguardo l'A. distingue, per il Nuovo Impero, tra leggi, istruzioni (in cui rientrano i documenti già ricordati riguardo al visir) e decreti, i quali ultimi rappresentano semplici decisioni d'ordine esecutivo e amministrativo nel quadro delle leggi esistenti. Ma troppo poco resterebbe per la ricostruzione del diritto egizio se non si facesse ricorso ad altre fonti: un notevole contributo possono dare le formule di giuramento. Sono queste presenti in tutti i documenti giuridici e così pure nei processi. Prestate nel nome del re e del dio suo protettore, esse prevedono per lo spergiuro tutta una serie di pene, anche assai gravi. Ora la minaccia di mutilazione o di deportazione aveva fatto pensare lo Spiegelberg a mere esagerazioni retoriche. Il Lurje sembra fare un altro ragionamento. Dopo un'epoca in cui il giuramento deve aver avuto efficacia decisoria, e la pena per lo spergiuro era compito degli dei, il giuramento ha perso tale efficacia — è così durante il Nuovo Impero — e il giudice richiede ormai prove concrete. Avendo gli antagonisti (e i loro testimoni) giurato nel processo, la parte che perde ha anche spergiurato. Ma le pene per lo spergiuro sono in verità le pene per il fatto di cui si è risultati colpevoli e ad esso sono commisurate. Si possono così ricostruire le pene per il furto, che arrivano in casi estremi alla morte; per la calunnia, che prevede normalmente la bastonatura; per l'inadempimento di obblighi, che in genere comporta sanzioni pecuniarie.

Il Lurje conclude con prudenti considerazioni su eventuali affinità del diritto egizio con altri antichi diritti orientali, rileva giustamente la sua persistente validità ancora in età tolemaica, mentre lascia maggiormente perplessi quando parla di una probabile influenza sul diritto della Grecia classica.